



**Comune di SONA  
Provincia di VERONA**

**REGOLAMENTO DEGLI INCENTIVI  
PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI E DEL  
TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE DIPENDENTE IN  
ATTUAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1091 DELLA LEGGE N. 145 DEL 30  
DICEMBRE 2018.**

## **Articolo 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che testualmente dispone che "... i Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5%, sia destinato, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

## **Articolo 2 – Costituzione del Fondo**

1. In attuazione di quanto disposto all'articolo 1, comma 1091 della Legge n. 145/2018, e nel rispetto dei vincoli da esso definiti, è istituito apposito Fondo incentivante quantificato come di seguito esplicitato.
2. Il Fondo incentivante è alimentato dalle seguenti fonti di entrate riscosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato:
  - 5 per cento del maggiore gettito riscosso, ivi compreso quello derivante dalle azioni coattive, relativo ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica dei suddetti atti di accertamento, mentre nulla sarà erogato nel caso di riscossioni che si verificano in regime di "ravvedimento operoso";
3. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione si tiene conto delle riscossioni, da calcolarsi con la percentuale di cui al comma precedente, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determina con riferimento alle riscossioni di cui al comma precedente certificate nel bilancio consuntivo approvato nell'anno di riferimento.

## **Articolo 3 – Destinazione del Fondo**

1. Il Fondo di cui all'art. 2, è destinato per il 5% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione dei tributi e per il 95% al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente, compresi i dipendenti incaricati di posizione organizzativa.

## **Articolo 4 – Trattamento accessorio**

1. Le risorse confluite nel Fondo (al netto delle risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali) sono ripartite tra il personale dipendente che ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi del Servizio Tributi, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali IMU e TARI e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali, come definiti negli strumenti di programmazione annuale.

2. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.
4. In sede di assegnazione degli obiettivi del Servizio Tributi vengono predeterminati gli obiettivi per accedere al trattamento accessorio di cui al presente articolo, per i quali vengono definiti i tempi di attuazione, le fasi del processo, il personale coinvolto e gli indicatori di risultato.
5. La quota da attribuire al dipendente incaricato di posizione organizzativa inerente il Servizio Tributi non può superare il 11,5% della quota del Fondo destinata al riconoscimento del trattamento accessorio al personale dipendente.
6. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del Servizio Tributi e sono erogabili successivamente all'approvazione della Relazione sulle performance.
7. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.
8. La quota destinata annualmente al trattamento economico accessorio del personale dipendente è attribuita secondo le modalità previste dall'art. 11, cc. 4 e 5, del CCI del Comune di Sona sottoscritto in data 30.09.2019.

#### **Articolo 5 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore nel decimoquinto giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio dopo la conseguita esecutività della deliberazione che lo approva.